



Oggetto: DL 4/19, convertito con modificazioni dalla L. 26/19 - "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" – Approvazione prime linee di indirizzo regionali relative al Reddito di Cittadinanza (RDC).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di funzione Gestione del Mercato del Lavoro e dei Servizi per l'impiego (pubblici e privati) e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione e del Dirigente del Servizio Politiche sociali e Sport;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- Di approvare le prime linee di indirizzo regionali relative al Reddito di cittadinanza al fine di fornire, agli attori locali coinvolti nella misura, una cornice entro cui operare garantendo livelli essenziali di prestazioni e standardizzazione delle procedure sul territorio regionale, così come riportato nel documento allegato al presente atto (Allegato "A"), quale parte integrante e sostanziale.
- Di demandare a successivi atti dirigenziali l'approvazione di documenti operativi e modulistiche dedicate.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(*Deborah Giraldi*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(*Luca Ceriscio*)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A) Normativa di riferimento:

- L. 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- L. 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni";
- L. 10 dicembre 2014, n. 183 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro";
- L. 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", che istituisce, tra l'altro, il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (art. 1 co. 386) e avvia una misura nazionale di contrasto alla povertà, intesa come rafforzamento, estensione e consolidamento della Carta acquisti sperimentale - SIA;
- L. 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" e in particolare l'art. 1, co. 238 per l'incremento dello stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale";
- L. 15 marzo 2017, n. 33 "Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi";
- L. 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e ss.mm.;
- D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà";
- D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" che istituisce la carta acquisti e il relativo fondo (art. 81, co. 29 e seguenti);
- D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgente in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, L. 4 aprile 2012, n. 35;
- D.L. 4/19, convertito con modificazioni dalla L. 26/19 - "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni";



- Accordo Conferenza Unificata – Presidenza Consiglio dei Ministri, 01.08.2019;
- DM, Ministero del lavoro e delle Politiche sociali del 23/7/2019 “Linee Guida ministeriali per la definizione dei Patti per l’Inclusione”;
- DM, Ministero del lavoro e delle Politiche sociali del 22/10/2019 “Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC);
- Legge Regionali 25 gennaio 2005, n. 2 “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”;
- Legge Regionale 1 dicembre 2014, n. 32 "Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia";
- Legge Regionale 03 aprile 2015, n. 13 concernente “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”;
- DGR 110/2015 "Piano Regionale Socio Sanitario 2012 - 2014 - Istituzione e modalità operative dell'Unità Operativa funzionale Sociale e Sanitaria (U.O.SeS)"
- DGR 111/2015 "Piano Regionale Socio Sanitario 2012 - 2014 - Governo della domanda socio-sanitaria: integrazione di accesso, valutazione e continuità dell'assistenza tra servizi sanitari e servizi sociali"
- DGR 1072/16 "Istituzione del Tavolo regionale permanente di Coordinamento interassessorile avente funzioni di programmazione, coordinamento e gestione di politiche di inclusione e per l'attuazione delle linee guida per la predisposizione e attuazione del Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA)" di cui all’Accordo 11 febbraio 2016 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie Locali;
- DGR 779/2017 ad oggetto: Approvazione degli indirizzi regionali per l'attuazione del D. Lgs. n. 150 del 15 settembre 2015, così come modificato e integrato dal D. lgs. 185 del 24 settembre 2016, contenente la disciplina di riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e delle politiche attive. Revoca della DGR n. 159 del 17/02/2014 ad oggetto: “Approvazione linee guida regionali per l'attuazione del D. Lgs. 181 del 21 aprile 2000 e s.m.i. per la gestione dello stato di disoccupazione nella Regione Marche”;
- DGR 1632/18 “Approvazione Linee di indirizzo operativo regionali relative al Reddito di Inclusione (REI)”;
- DGR 948/2019 “Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea Legislativa concernente "Piano sociale regionale 2019-2021 - Indirizzi prioritari e strategie per lo sviluppo e l'innovazione del welfare marchigiano e per il rafforzamento degli interventi in materia di servizi sociali. Centralità del cittadino ed equità sociale nell'ambito del processo di integrazione tra sistemi di welfare”;



- DGR 13/2010 "Articolo 21 del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 – Rete della Protezione e dell’Inclusione sociale. Costituzione del Tavolo regionale e del tavolo Tecnico inter-servizi. Revoca della DGR n. 1072/2016 e della DGR n. 1424/2006”;
- DDPF Istruzione, formazione, orientamento e servizi territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (centri impiego) n. 631 del 3/5/19 relativo alla costituzione di un Tavolo Tecnico Regionale di confronto permanente sul Reddito di Cittadinanza – Nomina componenti.

B) Motivazione

Il D.L. 4/19, convertito con modificazioni dalla L. 26/19, interviene a seguito delle precedenti sperimentazioni di misure volte all’inclusione sociale e lavorativa iniziata col SIA e proseguita col REI, definendo il Reddito di Cittadinanza (RDC) quale *“misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili”*.

Si tratta quindi di un’azione destinata ai singoli o alle famiglie che vivono in una condizione di povertà e di disagio socio-lavorativo.

I soggetti attuatori della misura sono, da una parte l’INPS che interviene sul beneficio economico e dall’altra i Centri per l’Impiego regionali ed i Comuni, coordinati a livello di Ambiti territoriali, per quanto di loro competenza nella presa in carico dei beneficiari.

In particolare, Centri per l’Impiego e Servizi sociali dei Comuni sono definiti “Servizi Competenti” per la presa in carico dei beneficiari attraverso la stipula di un patto. Lo stesso, assume la denominazione di “Patto per il lavoro” nel caso di soggetti la cui condizione di disagio sia determinata principalmente dall’assenza di una attività lavorativa e di “Patto per l’inclusione sociale” per i beneficiari con un bisogno sociale più complesso, seguiti dai Servizi sociali dei Comuni aggregati in forma di Ambiti territoriali sociali (ATS).

Nella misura intervengono diversi altri attori locali, pertanto, la costituzione di una rete dei servizi territoriali risulta essenziale per il funzionamento dell’RDC. A tal fine la Regione Marche ha attivato un tavolo di confronto permanente, formalizzato con specifico Decreto Dirigenziale (DDPF n. 631/19), per la gestione della misura con lo scopo principale di produrre linee guida operative standardizzate per tutto il territorio regionale. Il Tavolo, composto da rappresentanti degli Ambiti Sociali Territoriali, dei Centri per l’Impiego, dei Patronati, dei CAF e dell’INPS, funge anche da cabina di regia al fine di cogliere tutte le sensibilità e criticità da sottoporre a considerazione per una gestione condivisa della misura.

Y



A seguito delle caratteristiche di massima esposte, si evince come il RDC possa rappresentare una valida opportunità per sperimentare modelli di governance unitaria degli interventi di contrasto alla povertà, garantendo i necessari raccordi inter-istituzionali ed interprofessionali indispensabili per la buona riuscita della misura.

Il presente documento ha lo scopo di fornire una cornice entro cui operare garantendo livelli essenziali di prestazioni e omogenizzazione delle procedure sul territorio regionale.

Si precisa che l'adozione della presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa a carico dell'Amministrazione regionale.

Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta regionale di adottare il presente atto.

Con D.G.R. n. 112 del 10/2/2020 è stato richiesto il parere al Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) sul presente atto;

Il Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.), con parere n. 14/2020, trasmesso con nota prot. 70 del 21/02/2020, ha espresso parere favorevole condizionatamente a modifiche, formulate, come di seguito: *"Le Prime linee di indirizzo operativo" relative al Reddito di Cittadinanza (RDC) di cui all'allegato A, Allegato 1 della DGR in oggetto, tenuto conto della sperimentalià delle stesse, devono ricomprendere, in ogni parte dell'atto, l'attività dei Comuni singoli ed associati e dei loro servizi sociali nella presa in carico dei beneficiari del reddito di cittadinanza"*. Le citate modifiche sono state accolte nella nuova stesura del documento tecnico (Allegato "A").

Il sottoscritto in relazione al presente provvedimento dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, che non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

C) Proposta

Per le motivazioni sopra espresse si propone alla Giunta regionale l'adozione di una deliberazione avente per oggetto: "DL 4/19, convertito con modificazioni dalla L. 26/19 - "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" - Approvazione prime linee di indirizzo operativo regionali relative al Reddito di Cittadinanza (RDC)".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Paolo Carloni)



PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. GESTIONE DEL MERCATO DEL LAVORO E DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO (PUBBLICI E PRIVATI)

Il sottoscritto, considerato la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art 47 DPR 445/2000, di non si trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell'art 6bis della L. 241/90 e artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE
(Stefano Raia)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE E DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

I sottoscritti, propongono alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione e dichiarano, ai sensi dell'art 47 DPR 445/2000, di non si trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell'art 6bis della L. 241/90 e artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE
(Silvano Bertini)

IL DIRIGENTE
(Giovanni Santarelli)

La presente deliberazione si compone di n. 25 pagine, di cui n. 18 di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

L.26/19 (Legge di conversione del DL 4/2019 sul Reddito di Cittadinanza) – Prime linee di indirizzo operativo per la gestione del Reddito di Cittadinanza sul territorio della Regione Marche

DEFINIZIONI

1. Beneficiario: persona o nuclei familiari che risultano, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del DL 4/19 e smi. Ai sensi dell'art.4 comma 15-quater, sono considerati disoccupati anche gli occupati con reddito di scarsa entità ("anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*").
2. Servizi competenti coinvolti dalla misura:
 - Centri per l'Impiego (CPI): strutture pubbliche coordinate dalle Regioni che favoriscono sul territorio l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e attuano iniziative e interventi di politiche attive del lavoro. Effettuano la presa in carico degli utenti di cui all'art. 4 commi 5, 5-bis e 5-ter, attraverso la stipula del Patto per il lavoro. Le attività dei Centri per l'impiego sono rivolte ai cittadini disoccupati, ai lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, di misure di contrasto alla povertà nonché ai lavoratori occupati in cerca di nuova occupazione.
 - Servizi Sociali dei Comuni singoli ed associati, coordinati in Ambiti territoriali sociali (ATS) – Servizi che hanno il compito di pianificare e programmare azioni, secondo quanto dettato dalla legge 328/2000 e di effettuare la presa in carico dell'utente RDC di cui all'art. 4 comma 11 attraverso la definizione del patto di inclusione sociale.
3. Patto per il lavoro (PL): strumento utilizzato dai Centri per l'impiego per formalizzare un accordo col beneficiario RDC di cui all'art.4 commi 5, 5-bis e 5-ter. Attraverso il PL, l'operatore del CPI individua la "distanza" (Profiling) dal mercato del lavoro e conseguentemente programma, in accordo con l'utente, le politiche attive al fine di migliorare la sua occupabilità.
4. Patto per l'inclusione sociale: il Patto per l'inclusione assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017. I servizi si coordinano in maniera da fornire risposte unitarie agli utenti di cui all'art. 4 comma 11. Qualora si evidenziasse un bisogno complesso, si attiva il coinvolgimento di altri attori territoriali (Centri per l'Impiego, Servizi sociali, Servizi specialistici territoriali, ecc.) di cui si rilevi in sede di valutazione preliminare la competenza. E' predisposto dai Servizi Sociali dei Comuni singoli ed associati, coordinati a livello di ATS del territorio della Regione Marche che operano in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit.
5. Presa in carico: azioni tese all'accoglimento della storia sociale e/o lavorativa della persona ed alla sua trasformazione in un progetto condiviso finalizzato al miglioramento della condizione sociale e lavorativa del beneficiario. La presa in carico è in capo al servizio competente (Servizi Sociali o CPI) per territorio.
6. Condizionalità: erogazione di benefici economici condizionata all'attivazione del beneficiario ai sensi di quanto disposto dall' art. 7 del DL 4/19 e smi

7. Sistema sanzionatorio: applicazione di sanzioni, che vanno dalla decurtazione alla decadenza del beneficio RDC, nelle ipotesi di mancato rispetto degli obblighi di condizionalità assunti dal beneficiario con la sottoscrizione del Patto di inclusione o del Patto per il lavoro stipulato con i servizi competenti.
8. Rete: Insieme di azioni volte a promuovere connessioni e sinergie al fine di realizzare un intervento unitario caratterizzato dal lavoro interprofessionale, in cui diversi professionisti integrano e coordinano i loro interventi. Per le finalità del presente documento i soggetti attori della rete sono i Servizi sociali dei Comuni, singoli ed associati, coordinati in Ambiti sociali territoriali, i Centri per l'impiego, l'INPS, ANPAL Servizi, l'ufficio scolastico, l'ASUR, soggetti del terzo settore ed ogni altra organizzazione pubblica o privata del territorio attivo nel settore dell'inclusione sociale e lavorativa.
9. Regia: il coordinamento delle azioni e degli interventi di soggetti che si occupano della presa in carico delle persone svantaggiate e della realizzazione di politiche attive del lavoro, teso alla creazione di percorsi finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro, attraverso l'erogazione di prestazioni più efficaci ed efficienti, evitando le possibili sovrapposizioni. La regia è in capo ai servizi regionali del lavoro e delle politiche sociali.
10. Progetti utili alla collettività (PUC): progetti a titolarità dei Comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, cui il beneficiario di Rdc è tenuto ad offrire la propria disponibilità, ai sensi dell'art. 4 comma 15 del D.L. n. 4/2019 e smi, nell'ambito del Patto per il Lavoro e del Patto per l'Inclusione Sociale (c.f.r. Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22/10/2019).

LINEE PROCEDURALI E OPERATIVE PER I SERVIZI COMPETENTI

[1] - PREMESSA

Il DL 4/19 e smi, interviene a seguito delle precedenti sperimentazioni di misure volte all'inclusione sociale e lavorativa iniziata col SIA e proseguita col REI, definendo il RDC (...) "*misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili*".

Si tratta quindi di un'azione destinata ai singoli o alle famiglie che vivono in una condizione di povertà e di disagio socio-lavorativo.

I soggetti attuatori della misura sono, da una parte l'INPS che interviene sul beneficio economico e dall'altra i Centri per l'Impiego regionali e i Servizi Sociali dei Comuni, singoli ed associati, coordinati a livello di Ambiti territoriali sociali (ATS), per quanto di loro competenza nella presa in carico dei beneficiari.

Nella misura intervengono diversi altri attori locali, pertanto, la costituzione di una rete dei servizi territoriali risulta essenziale per il funzionamento dell'RDC. A tal fine la Regione Marche ha attivato un tavolo di confronto permanente, formalizzato con specifico Decreto Dirigenziale, per la gestione della misura con lo scopo principale di produrre linee guida operative standardizzate per tutto il territorio regionale. Il Tavolo, composto da rappresentanti degli Ambiti Sociali Territoriali, dei Centri per l'Impiego, dei Patronati, dei CAF e dell'INPS, funge anche da cabina di regia al fine di

cogliere tutte le sensibilità e criticità da sottoporre a considerazione per una gestione condivisa della misura.

A seguito delle caratteristiche di massima espone, si evince come il RDC possa rappresentare una valida opportunità per sperimentare modelli di governance unitaria degli interventi di contrasto alla povertà, garantendo i necessari raccordi inter-istituzionali ed interprofessionali indispensabili per la buona riuscita della misura.

Il presente documento ha lo scopo di fornire una cornice entro cui operare, garantendo livelli essenziali di prestazioni ed omogeneizzazione delle procedure sul territorio regionale.

1.1 Entrata in vigore e rinvio dinamico

Si precisa che le modalità operative previste dal presente atto, potranno subire modifiche per effetto di sopravvenute e vincolanti disposizioni normative.

[2] – COMPITI E FUNZIONI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO (CPI)

La tipologia degli utenti fruitori dei servizi offerti dal centro per l'impiego è principalmente composta da disoccupati (sia percettori di indennità sostitutive del reddito, che non) così come definiti dal combinato disposto di cui all'art. 19 del D.Lgs 150/2015 e all'art. 4 comma 15-quater del DL 4/19 convertito con modificazioni dalla L.26/19, nonché da tutti coloro che, seppur già occupati, siano alla ricerca di altra occupazione. I servizi di cui sopra, sono erogati dal CPI nel rispetto del criterio di priorità nei confronti dei soggetti disoccupati.

Ciò premesso, gli utenti direttamente destinatari delle attività di competenza dei CPI, sono da intendere i beneficiari del Reddito di Cittadinanza prontamente attivabili tramite percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo di cui all'art. 4 commi 5, 5-bis e 5-ter. Le funzioni per l'attuazione dell'RDC, erogate a livello locale dai Centri per l'impiego, riguardano in particolare i seguenti aspetti:

- A. attività di divulgazione e informazione;
- B. attività di comunicazione istituzionale;
- C. funzioni di programmazione degli interventi;
- D. funzioni di raccordo con enti e amministrazioni e altri attori locali;
- E. Proposta dell'Offerta Congrua di lavoro.
- F. funzioni di verifica/monitoraggio e applicazione della condizionalità prevista dall'art. 7 del DL 4/19 (cfr specifica sezione punto 4 del presente documento);
- G. Notifica dei provvedimenti sanzionatori e termini e modalità del ricorso.

A - Attività divulgazione e informazione - Relativamente all'attività di informazione, i CPI rappresentano importanti punti di riferimento presso cui il cittadino può richiedere direttamente le informazioni sulle attività di competenza dei CPI inerenti la misura. I citati Servizi provvedono, inoltre, a pubblicare adeguate informative sui siti di riferimento e a diffondere l'informazione con incontri tematici.

B – Attività di comunicazione istituzionale - Tale attività, avviene attraverso apposita piattaforma digitale istituita Presso il Ministero del Lavoro nell'ambito del sistema informativo del RDC, ai sensi dell'art. 6 del DL 4/19 e smi. La Piattaforma, rappresenta un'ambiente di condivisione delle informazioni sia tra amministrazioni centrali e servizi territoriali, sia tra Centri Impiego e servizi sociali. L' INPS mette a disposizione della piattaforma i dati identificativi dei beneficiari, le informazioni sulla loro condizione economica/patrimoniale, su Rdc erogato, altre prestazioni sociali erogate e ogni altra informazione utile alla profilazione occupazionale.

Per quanto concerne i Progetti Utili alla Collettività (PUC): le due piattaforme che compongono il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza dialogheranno in modo che il catalogo dei PUC attivati (comprensivo degli ambiti di attività e numero di posti disponibili) venga messo a disposizione anche degli operatori dei CPI al fine della stesura del Patto per il lavoro. Gli abbinamenti tra i posti disponibili nei PUC e i beneficiari del Rdc, individuati nell'ambito dei Patti per il Lavoro, sono poi comunicati dai CPI nella Piattaforma di riferimento. Nelle more del completamento delle piattaforme è preventivamente individuata da ciascun Comune una quota di posizioni nei PUC, pari al 50%, da riservare e comunicare ai CPI territorialmente competenti.

C - Funzioni di programmazione degli interventi – Ad esclusione dei casi di particolare complessità sociale (casi individuati a seguito del colloquio di orientamento finalizzato alla stipula del Patto per il Lavoro), situazione per la quale viene effettuato il rinvio Servizi Sociali dei Comuni singoli ed associati, coordinati a livello di ATS, ai sensi dell'art. 4 comma 5-quater, la programmazione degli interventi è organizzata come segue.

C1 - Convocazione dei Beneficiari del Reddito di Cittadinanza

L'art 4 (co5, 5bis 5 ter) della L.26/2019, individua i beneficiari del Reddito di cittadinanza prontamente attivabili nel mercato del lavoro ovvero:

- a) I componenti dei nuclei familiari beneficiari, (*tenuti agli obb. Co 2 art.4*) che non abbiano sottoscritto un prog. personalizzato ai sensi dell'art.6 del D.lgs.147/2017 e per i quali sussista uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta dell'RDC:
 - siano privi di occupazione da non più di 2 anni
 - siano beneficiari della NASPI o di altro ammort. Soc. o ne abbiano terminato la fruizione da non più di un anno
 - abbiano sottoscritto negli ultimi due anni un patto di servizio attivo presso i CPI. Si precisa che rientrano fra questi casi anche i richiedenti Rdc, precedentemente in carico ai Servizi sociali (ai sensi della misura sul REI) e che abbiano già stipulato con i CPI un patto di servizio per una situazione di disagio legata prevalentemente all'assenza di lavoro. Viceversa gli altri componenti del nucleo familiare seguono gli impegni assunti dall'iniziale progetto personalizzato.
- b) i componenti dei nuclei familiari di età pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui alla lett.a)
- c) i componenti dei nuclei familiari nelle condizioni di cui alla lett.a) che abbiano reso DID
- d) i componenti dei nuclei familiari convocati dai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni, per i quali, in esito alla valutazione preliminare dai medesimi svolta, siano risultati bisogni prevalentemente connessi alla situazione lavorativa.

La lista dei beneficiari del Rdc che rientrano nelle disposizioni normative soprariportate è fornita in Cooperazione applicativa con il Sistema Informativo Unitario delle politiche attive.

La convocazione, necessaria per l'avvio del percorso di presa in carico, viene effettuata dal Centro per l'Impiego con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica così come previsto dall'art.4, co. 15-quinquies del DL 4/2019 e smi., presso i recapiti telefonici e di posta elettronica forniti dal richiedente in sede di presentazione della domanda di RdC o comunicati ai Centri per l'Impiego in sede di rilascio della DID e nei successivi incontri. Nel caso di convocazione, qualora l'utente non si sia presentato al Cpi, si procederà alla registrazione dell'inadempienza sul sistema informativo regionale (spunta su "Mancata presentazione alle convocazioni per Patto per il Lavoro").

In caso di prima mancata presentazione, oltre all'applicazione della specifica condizionalità, si procede ad una seconda convocazione per l'attività prevista, ed eventualmente ad una terza se richiesto, sempre a pena di condizionalità. Anche tali successive convocazioni verranno effettuate con mezzi informali (messaggistica telefonica o posta elettronica) così come sopra precisato.

Le successive modalità di convocazione vengono concordate e sottoscritte nel patto per il lavoro. In caso di mancata presentazione alle stesse, valgono le sanzioni di cui al successivo punto F.

Termine per la convocazione:

- 30 giorni lavorativi dal riconoscimento del beneficio, per le persone di cui alle lettere A) e B)
- 90 giorni per i componenti dei nuclei familiari che abbiano reso DID (lettera C). Qualora sia trascorso tale termine, la convocazione va effettuata entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio
- 30 giorni dalla ricezione, da parte del CPI, della valutazione dei servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni (lettera D)

I termini di cui sopra sono da intendere compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili presso i CPI e fermo restando la piena interoperabilità delle piattaforme digitali di cui all'art. 6.

I CPI della Regione Marche sono tenuti a convocare (mediante appuntamenti previsti e sottoscritti nel Patto o mediante apposita comunicazione - da formalizzare con successivo atto o nota dirigenziale) esclusivamente i beneficiari che abbiano residenza nell'ambito territoriale di propria competenza.

Si precisa che ai fini ISEE, è contemplata la possibilità che facciano parte del medesimo nucleo familiare soggetti con residenza anagrafica diversa, (art. 3 DPCM N. 159/2013), in particolare:

- i coniugi con diversa residenza anagrafica, ad esclusione dei casi specificati dal punto 4.1, lettera a) della circ. ANPAL n. 3/2019;
- Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli. Nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

E' quindi possibile che, a fronte di un medesimo nucleo familiare richiedente, i membri dello stesso abbiano differenti CPI di riferimento.

C2 – Presa in carico dei Beneficiari del Reddito di Cittadinanza

Nel corso del primo incontro l'operatore del Centro per l'Impiego effettua le seguenti operazioni:

- Effettua il conferimento della DID (calcolando l'indice di profilazione quantitativa), qualora il richiedente e i componenti beneficiari del reddito di cittadinanza non l'abbiano già resa nelle modalità indicate dal Dlgs.150/2015;
- Verifica, di concerto con il richiedente, le eventuali cause di esonero/esclusione dagli obblighi di attivazione lavorativa di cui all'art.4 commi 2 e 3 (DL 4/19 e smi), così come esplicitato dalla Circolare ANPAL n.3/19, e di ulteriori eventuali casistiche da valutare al momento del colloquio, da autocertificare con apposito modello (da formalizzare con successivo atto o nota dirigenziale);
- Procede alla profilazione qualitativa secondo le modalità indicate dalla delibera ANPAL n. 19/18;
- all'esito della profilazione qualitativa procede alla stipula del patto per il lavoro, ovvero all'invio ai Serv. Sociali secondo le modalità sotto riportate. Tali due azioni (Stipula del patto o rinvio ai serv. sociali) possono essere effettuate anche in momenti successivi al primo incontro qualora, per situazioni contingenti, non sia possibile procedere in sede di primo appuntamento col beneficiario.



C3- Rinvio del beneficiario ai Servizi Sociali dei Comuni singoli ed associati, coordinati a livello di ATS, in presenza di criticità che non consentano l'avvio di un percorso di inserimento o reinserimento lavorativo

L'operatore del centro per l'impiego qualora, in esito all'incontro (o ai successivi incontri), ravvisi che il singolo beneficiario o il nucleo familiare di cui al comma 5 (Art. 4 DL 4/19 e smi), evidenzino criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, invia il richiedente ai Servizi Sociali dei Comuni singoli ed associati, coordinati a livello di ATS, per la valutazione multidimensionale di cui al comma 11 del citato DL. Durante i citati incontri, l'operatore del CPI si avvale (in attesa della formalizzazione dell' "Accordo in attuazione dell'articolo 4, co. 5-quater del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26") dello strumento di valutazione predisposto da ANPAL, strutturato sui contenuti della Delibera ANPAL n. 19/18. L'invio del beneficiario deve essere corredato delle motivazioni che l'hanno determinato, ed avviene per il tramite delle piattaforme di cui all'art. 6 del DL 4/19 e smi.

Al riguardo si specifica che il sistema informativo regionale (Job Agency) è stato opportunamente modificato prevedendo specifiche funzionalità sviluppate in cooperazione applicativa coi sistemi nazionali. Nello specifico, l'evento "14 – Trasformata" identifica i casi in cui il Centro per l'Impiego valuti che il beneficiario debba essere indirizzato verso la stipula di un Patto per l'inclusione sociale (art. 4, comma 5-quater, DL 4/2019).

Operativamente:

- a) Gli operatori dei CPI e dei Servizi Sociali dei Comuni singoli ed associati, coordinati a livello di ATS concordano, di norma, momenti di confronto prima dell'invio di cui sopra, al fine di un'analisi approfondita e congiunta dei casi in cui sia più difficoltoso prendere una decisione univoca;
- b) Ogni altro caso (casi palesemente rinviabili ai servizi sociali per la presenza contemporanea di più elementi di difficoltà grave) viene gestito in maniera concordata attraverso modalità dirette e informali quali telefono e mail.
- c) Inoltre, al fine di facilitare la visione delle situazioni di utenti in carico alle rispettive banche dati, gli operatori utilizzano il cruscotto informatico comune denominato "Piattaforma SOCLAV" attraverso la quale possono visionare un set predefinito di dati utili al completamento delle operazioni di presa in carico ed al passaggio da un servizio all'altro. L'utilizzo della citata piattaforma rappresenta un momento interlocutorio e prodromico all'effettiva comunicazione in cooperazione applicativa, che avverrà successivamente, mediante l'utilizzo dell'evento 14 (trasformazione della domanda).

Nelle more della piena operatività della procedura informatica sopra descritta, si procederà con le modalità previste dai precedenti punti a) e b).

C.4 – Stipula del patto per il lavoro – Definizione dei servizi e delle misure per l'inserimento lavorativo e degli obblighi dei beneficiari

L'operatore, responsabile delle attività, dopo aver verificato e riscontrato l'assenza di cause di esonero dagli obblighi di attivazione lavorativa e/o di criticità che non consentano l'avvio di un percorso di inserimento lavorativo, procede alla stipula del Patto per il lavoro.

Nei fatti, il beneficiario riceve una doppia profilazione (indice di distanza dal MDL). La prima è di tipo quantitativo ed avviene mediante una procedura automatizzata sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione nel sistema informativo lavoro. La seconda, che coincide col colloquio di orientamento, opera su informazioni di tipo qualitativo tese ad esplorare aspetti legati ai bisogni e alle condizioni personali (Profilazione qualitativa).



Il patto per il lavoro che viene stipulato con il beneficiario di Rdc, assume le caratteristiche del Patto di servizio personalizzato di cui al D.Lgs. 150/15 integrato con alcune condizioni specifiche tra le quali:

Collaborare con l'operatore per la definizione del patto per il lavoro

- Registrarsi sulla piattaforma digitale specifica
- Svolgere una ricerca attiva del lavoro
- Accettare corsi di formazione/riqualificazione/progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività (questi ultimi, nei termini previsti dal DM 22/10/19 pubblicato in GU n. 5 del 8/1/2020)
- Accettare progetti per favorire l'autoimprenditorialità
- Sostenere colloqui attitudinali e selezioni finalizzate all'assunzione
- Accettare almeno una di 3 offerte di lavoro congrue.

In attesa della definizione del modello nazionale per il Patto del Lavoro, con specifico atto Dirigenziale, sarà adottato il Patto di Servizio/Lavoro regionale. Nel citato Patto, saranno necessariamente concordate almeno le seguenti azioni di politica attiva:

- Iniziative/Laboratori per il rafforzamento delle competenze per la ricerca attiva del lavoro
- Presentarsi alle convocazioni per le misure di politica attiva (Borse lavoro, Voucher, ecc.) individuate nel patto
- Presentarsi alle convocazioni per partecipare a incontri di verifica o monitoraggio di ricerca attiva di lavoro (tali convocazioni debbono essere fatte entro un termine massimo di mesi 12).
- partecipazione ai PUC di cui al DM 22/10/19 (GU n.5 del 8/1/20). Al riguardo, qualora il numero di posti disponibili nei PUC attivi nel territorio di riferimento (Comune di residenza) fosse inferiore al numero dei beneficiari tenuti agli obblighi si procederà utilizzando i criteri e le modalità di assegnazione previsti dall'art. 3, commi 2 e 3 del citato DM. La mancata adesione al PUC, da parte di uno dei componenti il nucleo familiare, comporta la decadenza dal Rdc. Si ha altresì decadenza dal beneficio qualora, a fronte di adesione al PUC, nonostante tre precedenti richiami, si verificano assenze non giustificate per complessive 24 ore. La verifica della reale partecipazione al PUC è in capo al Comune che ne è titolare.

I beneficiari di RdC che hanno già in essere misure di politica attiva del lavoro, continuano a partecipare alle misure medesime, senza necessità di modificare il proprio percorso di inserimento professionale e conservano il diritto al beneficio, rientrando nel generale quadro di condizionalità previsto dal decreto legge n. 4/2019.

Inoltre, i beneficiari che, dalla data di entrata in vigore del DL. 4/2019 (29/1/2019), si siano recati spontaneamente al centro per l'impiego e abbiano stipulato un patto di servizio, devono essere convocati entro 30 giorni dalla data dell'ultima attività programmata nel patto di servizio ancora attivo (I citati termini sono da intendere compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili presso i CPI).

D - Funzioni di raccordo con altri attori del territorio e valutazione dell'opportunità di rinvio degli utenti dai CPI ai Servizi Sociali - I Centri per l'impiego organizzano, ogni qualvolta ne sorga l'esigenza, momenti di incontro con gli altri attori istituzionali al fine di dirimere questioni procedurali.



7

Propongono, inoltre, incontri con tutti gli attori coinvolti, qualora le problematiche non siano solo di tipo istituzionale ma riguardino questioni operative riferite ai soggetti in carico.

Provvedono, infine, ad acquisire nominativi e recapiti dei referenti di ogni Ente/Organismo della rete territoriale al fine di velocizzare la comunicazione.

Relativamente alla questione dei rinvii di casi Servizi Sociali dei Comuni singoli ed associati, coordinati in Ambiti territoriali sociali (ATS), ai sensi dell'art. 4 comma 5-quater, si rappresenta quanto segue. Fermo restando la necessità di evitare rinvii impropri, qualora l'operatore, a valle dell'orientamento di base, rilevi la presenza di indicatori di un potenziale profilo di fragilità e/o difficoltà di inserimento lavorativo, procederà a una successiva fase di approfondimento fissando un ulteriore incontro con l'utente per definire la profilazione qualitativa. Qualora si ravvisi la necessità di un supporto, finalizzato al superamento di difficoltà di inserimento sociale, l'operatore può provvedere (secondo le modalità previste dal precedente punto C3) ad inviare il beneficiario ai Servizi Sociali competenti, affinché si dia luogo alla valutazione multidimensionale prevista dall'art.4, co.11, del citato DL 4/2019 e alla sottoscrizione del patto di inclusione sociale di cui all'art. 4 comma 13. In questi casi, la presa in carico dei Servizi Sociali deve prevedere un periodo sufficientemente ampio in modo da favorire il superamento degli ostacoli che hanno portato all'invio ai Servizi stessi, e consentire così l'efficacia di una eventuale successiva presa in carico da parte dei CPI.

E – Proposta dell'Offerta di lavoro – Le proposte di lavoro rappresentano l'esito del percorso di accompagnamento e inserimento al lavoro concordato con i beneficiari del RDC. L'obiettivo principale del CPI, nella presa in carico di questi soggetti, è quello di sostenerne l'inserimento lavorativo formalizzando, nel patto per il lavoro, impegni inerenti la ricerca attiva di lavoro e la verifica di opportunità di impiego. In quest'ottica, il CPI propone offerte di lavoro, indipendentemente dalla loro congruità definita ai sensi dell'art. 4 comma 9. Tutte le proposte sono tracciate dal sistema informativo lavoro Job Agency.

Nei casi di rifiuto dell'offerta di lavoro, qualora giudicata congrua ai sensi della norma, opererà il sistema sanzionatorio previsto al punto F sotto riportato.

In presenza di offerte di lavoro, l'operatore del Centro per l'Impiego provvede a convocare i beneficiari ritenuti candidabili per quell'opportunità, con le modalità indicate dall'art. 4 comma 15-Quinquies (SMS e posta elettronica) concordate e sottoscritte nel Patto per il Lavoro.

La convocazione dei beneficiari del reddito di cittadinanza viene disposta per:

- a) Illustrare i contenuti e gli elementi essenziali dell'offerta stessa.
- b) Informare ulteriormente il lavoratore che, in caso di rifiuto dell'offerta congrua, in assenza di giustificato motivo ai sensi dell'art. 8 del DM 42/18, opereranno le dovute comunicazioni del CPI all'INPS come indicato al punto 4 del presente documento.

Ai sensi della Circolare ANPAL 3/19 (punto 7.1), il rifiuto di una offerta di lavoro può assumere due connotazioni; a) Rifiuto a candidarsi ad una posizione di lavoro vacante, b) Rifiuto di sottoscrivere un contratto di lavoro congruo.

L'operatore del Centro per l'Impiego, dopo aver illustrato l'occasione di lavoro, provvede ad inviare i relativi curricula alla azienda che effettua la selezione. I beneficiari dovranno provare l'avvenuto colloquio attraverso una dichiarazione a firma del datore di lavoro sulla quale sarà anche riportato l'esito del colloquio stesso ai fini della valutazione della condizionalità (*Non Idoneo – Idoneo ma rifiuta*) e della tracciabilità statistica (*Idoneo e assunto – Idoneo ma non assunto – Potenzialmente idoneo/Rivedibile*), nonché le caratteristiche del contratto di lavoro proposto. E' fatto onere al beneficiario di curare la corretta compilazione del citato modulo da parte dell'azienda e di consegnare lo stesso al CPI presso cui ha effettuato la presa in carico .

Ai sensi dell'art. 4 co 9 del DL 4/19 e smi, l'offerta di lavoro è definita congrua in base a quanto previsto dall'art.25 del D.Lgs 150/15 (e dal successivo DM 42/18) con l'integrazione del concetto di durata di fruizione del beneficio e del parametro chilometrico di distanza. Il combinato disposto delle due norme è riassunto dalla circ. ANPAL 3/19 alla quale si rimanda per ogni utile dettaglio. Ai sensi della citata circolare, l'offerta di lavoro deve contenere le seguenti informazioni minime:

- La qualifica da ricoprire e le mansioni;
- I requisiti richiesti;
- Il luogo e l'orario di lavoro;
- La tipologia contrattuale;
- La durata del rapporto di lavoro;
- La retribuzione prevista o i riferimenti al contratto collettivo nazionale applicato.

L'offerta di lavoro, contenente le suddette informazioni, è congrua se rispetta i seguenti principi:

- 1) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
- 2) distanza dalla residenza e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
- 3) tipologia contrattuale
- 4) durata della disoccupazione/del beneficio;
- 5) retribuzione superiore di almeno il 10% del beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione.

In particolare è definita congrua un'offerta dalle seguenti caratteristiche:

	Elementi essenziali	Mesi di disoccupazione			
		Fino a 6 mesi	Da 6 a 12 mesi	Oltre 12 mesi	
A	Coerenza	Con 1 o più Aree di Attività (ADA) del processo del settore individuato nel Patto	Con tutte le ADA del processo del settore individuato nel Patto o con ADA di settori in stretto collegamento	Con tutte le ADA di tutti i processi del settore individuato nel Patto o con ADA di settori in stretto collegamento	
B	Distanza	Durata del Beneficio	1° Offerta	2° Offerta	3° Offerta
		Fino a 12 mesi	100 Km / 100 minuti	250 Km	Intero territ. Nazionale
		Oltre 12 mesi	250 Km		Intero territ. Nazionale
		Rinnovo del beneficio	Intero territ. Nazionale		
C	Tipologia contrattuale	Tempo Indeterminato, orario pieno o Tempo Det. (anche Somministrazione) non inferiore a 3 mesi, orario pieno o PTal 80%			
D	Entità della retribuzione	Maggiore almeno del 10% rispetto il beneficio percepito			

Casi Particolari

- Per i nuclei con componenti disabili, il parametro di cui al punto B è considerato CONGRUO se la distanza non supera i 100 Km indipendentemente dalla durata del beneficio.
- Per i nuclei con componenti figli minori di 3 anni (anche se genitori separati), il parametro di cui al punto B è considerato CONGRUO se la distanza non supera i 100 Km (o raggiungibile in 100 min. con mezzi pubblici), in caso di 1° offerta e di 250 Km in tutti gli altri casi. Tale situazione si applica solo nei primi 24 mesi dal beneficio, anche in caso di rinnovo.
- Nei casi in cui i beneficiari di RDC siano anche percettori di NASPI, si dovrà effettuare una valutazione ponderata, alla luce del fatto che un'offerta di lavoro ritenuta congrua ai fini del RDC potrebbe non esserlo ai fini della NASPI e viceversa. Ciò, principalmente in funzione di due

aspetti: da una parte quello della distanza, più restrittivo per i percettori NASPI (50 Km o 80 min di percorrenza fino a 12 mesi e 80 km e 100 min di percorrenza oltre i 12 mesi) a fronte di un parametro più permissivo per i beneficiari RDC come da tabella sopra riportata (punto B).

Dall'altra parte vi è l'aspetto della retribuzione che per i percettori NASPI deve essere superiore di almeno il 20% rispetto l'indennità a fronte di un parametro del 10% superiore al beneficio massimo RDC per i beneficiari di quest'ultima misura. Ne deriva che tale tipologia di utente potrebbe perdere uno dei 2 benefici (non necessariamente tutti e due) nella misura in cui un'offerta sia ritenuta congrua solo per uno dei due indennizzi (NASPI e RDC).

Per ogni altro dettaglio che non sia ricompreso nella presente formulazione, si rimanda al punto 7 della circolare ANPAL n. 3/19

Infine, il comma 10 dell'art. 4 (DL 4/19), precisa che in caso di accettazione di offerta collocata oltre duecentocinquanta chilometri di distanza, il beneficiario continua a percepire per altri 3 mesi (12 in caso di componenti di minore età ovvero con disabilità) il beneficio economico del Rdc a titolo di compensazione delle spese di trasferimento sostenute.

F - Funzioni di verifica/monitoraggio e applicazione della condizionalità

Ai sensi dell'art. 7 del DL 4/19 e smi, ferme restando le sanzioni penali previste dai commi 1,2,3 e 4, del medesimo articolo, sono previste ipotesi sanzionatorie modulari nonché la decadenza dal beneficio RDC per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal lavoratore con la sottoscrizione del Patto per il lavoro. Le sanzioni si applicano in assenza di giustificato motivo ai sensi di norma, a fronte di inadempienze da parte anche di un solo componente del nucleo familiare.

Le modalità applicative del citato sistema sanzionatorio sono definite con Circolare ANPAL n. 14898 del 11/11/19, la quale disciplina l'istituto della Condizionalità sia per i beneficiari RDC sia per i percettori di altri interventi sostitutivi del reddito. Nell'illustrare la nuova funzionalità (operante anche in cooperazione applicativa per le Regioni che hanno un proprio SIL) la citata circolare specifica: *"Il servizio è finalizzato alla gestione dell'istituto della condizionalità, permettendo all'operatore dei CPI (ovvero ai soggetti accreditati ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, laddove appositi provvedimenti regionali lo prevedano) di comunicare all'INPS le cause di decadenza e di decurtazione della prestazione nei confronti dei beneficiari di RdC, NASPI, DIS-COLL, indennità di mobilità, che non rispettino le prescrizioni normative previste dall'art. 7 del d.l. n. 4/2019, ovvero dall'art. 21 del d.lgs. n. 150/2015"*.

I Centri per l'impiego comunicano all'INPS, per il tramite della piattaforma di cui all'art. 6, i fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni, entro 10 giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare.

Le sanzioni sopra riportate sono effettuate dall'INPS che dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio e la disattivazione della Carta Rdc. In tali casi, il beneficio può essere richiesto solo decorsi 18 mesi dalla data del provvedimento sanzionatorio.

L'INPS, sempre per il tramite della piattaforma, mette a disposizione dei centri per l'impiego gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.

In fase di prima applicazione del presente atto, saranno adottate le modalità comunicative del sistema sanzionatorio previste dalla normativa sul RdC con particolare riguardo alla citata circolare ANPAL n. 14898/19. Si rimanda, invece, a momenti successivi, legati alla piena operatività del SIL regionale, l'estensione procedurale relativa ai percettori di interventi sostitutivi del reddito (es. NASPI).



G - Notifica dei provvedimenti sanzionatori e Termini e modalità di Ricorso

Con riferimento al sistema di condizionalità di cui alla normativa vigente, i fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni riferite ai Beneficiari di RDC (DM 4/19 e smi art. 7) e le sanzioni riferite ai percettori di strumenti di sostegno del reddito (es. NASPI), di cui all'art. 21 comma 10 del D.Lgs 150/15 sono consultabili per il tramite del sistema informativo regionale (portale del cittadino denominato "Janet").

Dopo aver effettuato il login al citato portale, l'utente può accedere alla specifica sezione al fine di consultare l'elenco di provvedimenti a proprio carico e visualizzare ogni informazione di dettaglio (Es. tipologia, data dell'evento e data dell'invio a INPS).

POSSIBILITA' DI RICORSO

- ✓ Ricorso al "Comitato per i Ricorsi di Condizionalità" istituito presso l'ANPAL, per i soggetti percettori di strumenti di sostegno del reddito (es. NASPI), con le seguenti modalità: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento mediante posta elettronica certificata all'indirizzo ricorsi.condizionalita@pec.anpal.gov.it, o tramite raccomandata A/R all'indirizzo: "Comitato per i ricorsi di condizionalità, presso ANPAL – Via Fornovo 8, 00192 Roma" (*Delibera ANPAL n. 2/18 e successiva circolare ANPAL n. 6509 del 29/5/18*);
- ✓ Ricorso all'INPS per i beneficiari di RDC;
- ✓ Ricorso al TAR Marche entro il termine di 60gg (art. 29 del D.Lgs n. 104 del 02/07/2010 e s.m.i.) e ricorso al Capo dello Stato entro il termine di 120gg (art. 9 del DPR n. 1199 del 24/11/1971 e s.m.i.);

[3] - FUNZIONI DEI COMUNI E DEGLI AMBITI SOCIALI TERRITORIALI

I Comuni, in forma singola o associata, si occupano della presa in carico del beneficiario di cui all'art. 4. Comma 11 del DL 4/19 e della gestione della situazione di disagio dello stesso.

Le funzioni per l'attuazione della nuova misura di contrasto alla povertà e inclusione sociale, erogate a livello locale dai Servizi Sociali dei Comuni singoli ed associati, coordinati a livello di ATS, riguardano in particolare i seguenti aspetti:

- A. attività di divulgazione e informazione;
- B. attività di comunicazione istituzionale;
- C. funzioni di programmazione degli interventi;
- D. gestione della presa in carico di situazioni complesse e di raccordo con altri enti e amministrazioni, coinvolgendo gli organismi del Terzo settore, le parti sociali, altri organismi produttivi del territorio e della comunità territoriale;
- E. funzioni di raccordo con gli altri attori del territorio
- F. funzioni di verifica/monitoraggio e applicazione della condizionalità prevista dall'art. 7 del citato DL 4/19.

A - Attività di divulgazione e di informazione - Relativamente all'attività di divulgazione i Servizi Sociali dei Comuni singoli ed associati, coordinati a livello di ATS, rappresentano importanti punti di riferimento presso cui il cittadino può richiedere direttamente le informazioni sulla misura. I citati Servizi provvederanno, inoltre, a pubblicare adeguate informative sui siti di riferimento e a diffondere l'informazione con incontri tematici e utilizzo della stampa e dei media locali. Provvedono, inoltre, all'attivazione di un qualificato servizio di segretariato sociale.

B - Attività di comunicazione istituzionale - Tale attività, avviene attraverso apposita piattaforma digitale istituita Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'ambito del SIUSS, ai sensi dell'art. 6 DL 4/2019 e smi (GEPI – Gestore patti inclusione). Lo strumento consente l'attivazione/gestione, monitoraggio e controllo dei Patti per l'Inclusione Sociale e di quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.


La Piattaforma, rappresenta un'ambiente di condivisione delle informazioni sia tra amministrazioni centrali e servizi territoriali, sia tra Centri Impiego e Servizi Sociali dei Comuni singoli ed associati, coordinati a livello di ATS. L' INPS mette a disposizione della piattaforma i dati identificativi dei beneficiari, le informazioni sulla loro condizione economica/patrimoniale su Rdc erogato e altre prestazioni sociali erogate e ogni altra informazione utile alla profilazione occupazionale.

Per quanto concerne i Progetti Utili alla Collettività, il catalogo dei PUC attivati, per ambito di attività e numero di posti disponibili, sarà comunicato dal Comune nell'apposita sezione della piattaforma GEPI. A regime, le due piattaforme che compongono il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza dialogheranno in maniera che il catalogo sia reso disponibile non solo agli operatori sociali già accreditati, ma anche agli operatori dei CPI territorialmente competenti. I possibili abbinamenti tra i posti disponibili nei PUC e i beneficiari del Rdc, individuati nell'ambito dei Patti per l'Inclusione, sono comunicati dai servizi competenti dei Comuni nella Piattaforma di riferimento. Nelle more del completamento delle piattaforme è preventivamente individuata da ciascun Comune una quota di posizioni nei PUC, pari al 50%, da riservare e comunicare ai CPI territorialmente competenti.

C - Funzioni di programmazione degli interventi – Ai sensi dell'art. 4, comma 11 del DL 4/2019 *“i nuclei familiari beneficiari che non abbiano componenti nelle condizioni di cui al comma 5 sono individuati e resi noti, per il tramite della Piattaforma istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 6, comma 1, ai Comuni, che si coordinano al livello di Ambito Territoriale, affinché siano convocati entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, dai Servizi competenti per il contrasto della povertà [...]”* per la programmazione degli interventi di cui al Patto per l'Inclusione Sociale, i nuclei familiari accedono attraverso l'Analisi Preliminare, che dovrà essere effettuata dall'Assistente Sociale incaricata, finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti, tenuto conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità dello stesso, nonché dei fattori ambientali e di sostegno presenti.

Fuori dai casi in cui la condizione di povertà risulta essere esclusivamente legata alla mancanza di lavoro, situazione per la quale viene effettuato il rinvio al Centro per l'Impiego ai sensi dell'art. 4 comma 12 DL 4/2019, l'elaborazione del Patto per l'Inclusione Sociale, da effettuarsi nei termini di cui al combinato disposto dell'art. 4 comma 13 del DL 4/19 e smi con l'art. 6 comma 1 del D.Lgs 147/17, si può differenziare a seconda delle situazioni di seguito rappresentate:

- Attivazione del Servizio Sociale per il Patto per l'Inclusione Sociale semplificato - Nel caso in cui, in fase di Analisi Preliminare, l'Assistente Sociale incaricata rileva che la condizione di povertà ed esclusione sociale, sia connessa alla sola dimensione sociale e non a bisogni complessi il Patto per l'inclusione sociale, eventualmente in versione semplificata, è definito dall'operatore sociale sopraccitato, in raccordo con la famiglia.
- Attivazione dell'Equipe multidisciplinare per il Quadro di analisi approfondito e successivo Patto per l'Inclusione Sociale ai sensi del DL 4/2019 art. 4, comma 11 – Nel caso in cui l'Assistente Sociale incaricata rilevi, in fase di Analisi Preliminare, che la condizione di povertà sia legata a bisogni complessi e multidimensionali è necessario integrare l'Analisi preliminare con lo sviluppo di un Quadro di Analisi (QA) più approfondito. A tale fine verrà costituita l'Equipe multidisciplinare, che procede ad approfondire l'analisi della situazione familiare per la definizione del Patto per l'Inclusione sociale. Nel caso la persona e la sua famiglia sia stata già



valutata da altri servizi e disponga di un progetto per finalità diverse, le relative valutazioni e progettazioni sono acquisite, non si deve infatti chiedere alla famiglia di replicare il lavoro già realizzato con altri Servizi.

Attivazione del Servizio Specialistico – Nel caso in cui l'Assistente Sociale incaricata rilevi, in fase di Analisi Preliminare, che la condizione di povertà sia legata a bisogni complessi e più in particolare che tale complessità rimandi prioritariamente ad aree specialistiche di intervento o a Servizi Specialistici dell'ASUR Marche (Servizi sanitari, Centro Salute Mentale, Servizi dipendenze, etc), non si procede, in prima battuta, alla costituzione di una Equipe multidisciplinare, ma si fa riferimento al Servizio specialistico. Questo valuterà e prenderà in carico il beneficiario del RDC, aggiorna l'eventuale precedente valutazione o presa in carico per fini diversi al RDC e tiene aggiornato degli sviluppi l'assistente sociale, anche ai fini di una successiva definizione di un Patto per l'Inclusione Sociale da parte di una Equipe multidisciplinare (*Per informazioni di dettaglio, si rimanda alle Linee Guida ministeriali per la definizione dei Patti per l'Inclusione – DM del 23/7/19, pagine 20, 21, 22, 23, 24*).

Il Patto per l'Inclusione Sociale deve prevedere l'eventuale partecipazione ai PUC di cui al DM 22/10/19 (GU n.5 del 8/1/20). Al riguardo, qualora il numero di posti disponibili nei PUC attivi nel territorio di riferimento (Comune di residenza) fosse inferiore al numero dei beneficiari tenuti agli obblighi si procederà utilizzando i criteri e le modalità di assegnazione previsti dall'art. 3, commi 2 e 3 del citato DM. La mancata adesione al PUC, da parte di uno dei componenti il nucleo familiare, comporta la decadenza dal Rdc. Si ha altresì decadenza dal beneficio qualora, a fronte di adesione al PUC, nonostante tre precedenti richiami, si verificano assenze non giustificate per complessive 24 ore. La verifica della reale partecipazione al PUC è in capo al Comune che ne è titolare.

D - Gestione della presa in carico di situazioni complesse e di raccordo con altri enti e amministrazioni, coinvolgendo gli organismi del Terzo settore, le parti sociali, altri organismi produttivi del territorio e della comunità territoriale

- Nei casi in cui, in esito all'Analisi Preliminare (AP), emerga la necessità di sviluppare una più accurata valutazione multidimensionale da parte di un'Equipe multidisciplinare (EM), è previsto il Quadro di analisi approfondito.

In termini operativi, costituisce la base di dialogo tra professionalità diverse e tra professionisti e famiglie, in quanto permette la costruzione di una visione comune della situazione familiare, il superamento della settorializzazione e della frammentazione del successivo progetto di intervento, l'adozione di un linguaggio condiviso e di prassi uniformi nell'implementazione di un quadro di riferimento per la valutazione del nucleo familiare che rappresenta esso stesso un livello essenziale delle prestazioni sociali. L'EM è composta da un Assistente Sociale e da altri operatori afferenti alla rete dei servizi sociali, sanitari, socio – sanitari e del Terzo Settore; identificati dal Servizio Sociale sulla base dei bisogni emersi nell'AP. All'interno dell'Equipe viene individuata una figura di riferimento, case manager per il Patto per l'Inclusione Sociale, che coordina il lavoro di Equipe curando la compilazione del Quadro di analisi e di conseguenza la realizzazione e il monitoraggio del Patto per l'inclusione sociale, che rappresenta per la famiglia la principale figura di riferimento.

La figura di riferimento della EM (case manager) ai fini della realizzazione del Patto viene individuata sulla base dei seguenti criteri:

- opera nel Servizio Sociale territoriale, ovvero nel Servizio competente in riferimento al bisogno prevalente;
- è legittimata a gestire la situazione all'interno del sistema di responsabilità del proprio servizio e del proprio ente;



- è in condizione di gestire la situazione perché conosce gli altri professionisti e servizi dell'EM, sa come e quando entrare in contatto con loro e può farlo ed è in grado di tenere le fila del lavoro e di coordinarlo in modo efficace (dimensione organizzativa);
- è in grado di costruire una relazione di fiducia con il nucleo familiare (dimensione relazionale).

Le modalità di collaborazione tra Servizi Sociali dei Comuni singoli ed associati, coordinati a livello di ATS, e gli altri enti ed organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative, la salute, reti formali ed informali, cooperative A e B, associazioni di volontariato e di promozione sociale sono definite nel presente atto regionale. A livello locale, sarebbe auspicabile che ogni ATS attivasse un Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 267/2000, così come previsto dalla DGR 110/15 per la definizione e attuazione degli interventi e/o programmi per la gestione interistituzionale territoriale, locale al fine di favorire la collaborazione tra gli attori del RdC.

La "presa in carico" necessita del contributo dei professionisti dell'Asur Marche, dei Servizi per il lavoro, dei servizi educativi, fra cui i servizi per la prima infanzia, i centri per le famiglie, della scuola e il Terzo Settore, e l'attuazione del Patto richiede idealmente il contributo della comunità tutta, l'Equipe può essere integrata da altri operatori e può coinvolgere tutti gli attori, anche appartenenti alle reti informali, che hanno un ruolo significativo nella vita delle famiglie.

Ciascuna EM ha il compito di realizzare il Quadro di analisi e la progettazione delle azioni al livello del meso e microsistema (ossia tra i componenti della famiglia, i professionisti, la rete sociale formale e informale e tra le persone provenienti da ambienti ed enti diversi, es. casa-scuola, Servizi Sociali comunali, ATS, Centro per l'Impiego ecc.).

L'EM svolge una funzione operativa che garantisce qualità, continuità e correttezza nei processi di presa in carico, nell'implementazione del processo e nell'utilizzo degli strumenti previsti.

Data la differenziazione delle forme organizzative presenti negli Comuni e negli ATS, è plausibile ipotizzare l'EM come un gruppo "a geometria variabile". L'EM nella sua composizione minima (definita EM base) ha la responsabilità di definire e realizzare il progetto quadro, definito nel Patto. L'EM base è costituita dall'Assistente Sociale e da uno o più operatori dei servizi rilevanti identificati sulla base dei bisogni:

- operatore del Centro per l'impiego;
- operatori dell'area dei servizi della formazione delle politiche abitative;
- operatori dell'area del sociale (es. educatore domiciliare se è attivo un percorso di educativa domiciliare, operatore di riferimento del centro diurno se un componente frequenta un centro diurno);
- operatori sanitari e socio – sanitari che lavorano stabilmente con componenti il nucleo (es. neuropsichiatra infantile e/o psicologo se è attivo un progetto di cura psicologica o neuropsichiatrica, pediatra di base, oss, logopedisti, fisioterapisti, ecc.);
- educatori dei servizi per la prima infanzia e/o insegnanti della scuola, a seconda dell'età dei bambini;

Alcuni dei sopra citati operatori potrebbero essere coinvolti solo parzialmente o temporaneamente nella EM ed essere inseriti anziché nella EM base, nella EM allargata, che comprende quei professionisti e/o soggetti necessari a svolgere una determinata azione o una serie di azioni per le quali non è necessario il coinvolgimento stabile nella EM (ad esempio operatori di servizi specialistici che hanno già definito una loro progettazione o presa in carico di uno o più componenti).

La modalità operativa è finalizzata a garantire il passaggio delle informazioni necessarie all'Equipe per costruire tale analisi e il conseguente patto insieme alla famiglia. Non si richiede dunque a tutti i componenti dell'EM di riunirsi allo stesso momento con la famiglia, in tutti i diversi incontri che sono ritenuti necessari per costruire il Quadro di analisi, ma piuttosto di coordinarsi attraverso la figura del case manager.



Il lavorare in equipe presuppone invece il superamento di queste logiche organizzative lineari e spesso gerarchiche, a favore di una logica ecologica imperniata sulla circolarità fra i saperi delle diverse professioni e delle organizzazioni, in modo da rendere possibile le collaborazioni inter-istituzionali e inter-disciplinari. Il lavoro in equipe è quindi spesso un complicato punto d'arrivo, che richiede una progettazione di micro-azioni coordinate tra loro a tutti i livelli dell'ecosistema.

L'EM raccoglie le informazioni tramite:

- l'ascolto delle persone appartenenti ai nuclei familiari;
- la condivisione degli elementi di valutazione/conoscenza del nucleo in possesso dei diversi componenti dell'equipe sulle singole sottodimensioni;
- l'osservazione realizzata nei diversi contesti dai diversi componenti dell'equipe (ufficio, ambulatorio, abitazione della famiglia, nido o servizio educativo o scuola frequentata dal bambino, ecc.);
- l'eventuale somministrazione di test, questionari, checklist, scale di misurazione di alcuni indicatori delle sottodimensioni (*da valutare al momento della presentazione della piattaforma GEPI*).

Per quanto riguarda le informazioni sullo stato di salute, è opportuno prevedere che i Servizi Sanitari possano, previa autorizzazione degli interessati, comunicare le informazioni rilevanti ai soli fini dell'analisi e della progettazione, sullo stato di salute ed eventuale progetto in corso delle persone da loro seguite.

Questo insieme di dati viene organizzato all'interno di un rapporto partecipato con la famiglia che favorisce la sua narrazione, e quindi la maggiore comprensione della propria situazione ed è per questo premessa necessaria alle azioni progettuali.

Il Quadro di analisi non è da "somministrare" come un questionario che oggettivizza una valutazione, ma da utilizzare come uno strumento che apre al dialogo con la famiglia, aiutando l'EM a raccogliere informazioni e a ragionare su esse in funzione della costruzione del Patto.

Il Quadro di analisi ha inoltre un carattere dinamico: l'EM raccoglie informazioni in diversi incontri che possono avvenire in diversi contesti, al fine di costruire un Quadro di analisi più approfondito e pertinente lasciando emergere gradualmente problematiche e risorse ulteriori che saranno utilizzabili in fase di progettazione e che potranno essere oggetto di revisione successiva.

saranno utilizzabili in fase di progettazione e che potranno essere oggetto di revisione successiva (*Per informazioni di dettaglio, si rimanda alle Linee Guida ministeriali per la definizione dei Patti per l'Inclusione – DM del 23/7/19, pagine 25, 26, 27, 28*).

E - Funzioni di raccordo con altri attori del territorio e valutazione della opportunità di rinvio degli utenti dai Servizi Sociali dei Comuni singoli ed associati, coordinati a livello di ATS, ai CPI

I servizi competenti organizzano, ogni qualvolta ne sorga l'esigenza, momenti di incontro con gli altri attori istituzionali al fine di dirimere questioni procedurali.

E.1 Raccordo con i CPI: valutazione della opportunità di rinvio degli utenti dai Servizi sociali comunali/ATS ai CPI:

Relativamente alla questione dei rinvii, gli operatori dei Servizi Sociali e dei CPI concordano, di norma, momenti di confronto, per i casi più complessi in termini di assegnazione e di presa in carico, prima dell'invio ai CPI, ai sensi dell'art. 4 comma 12. Ogni altro caso viene gestito in maniera concordata attraverso modalità più snelle (telefono, mail). Inoltre, al fine di facilitare la visione delle situazioni in capo agli utenti in carico alle rispettive banche dati, gli operatori utilizzano il cruscotto informatico comune denominato "Piattaforma SOCLAV" attraverso la quale possono visionare un set predefinito di dati utili al completamento delle operazioni di presa in carico ed al passaggio da un servizio all'altro. L'utilizzo della citata piattaforma rappresenta un momento interlocutorio e

prodromico all'effettiva comunicazione in cooperazione applicativa, che avverrà successivamente, mediante l'utilizzo dell'evento 14 (trasformazione della domanda). Nelle more della piena operatività della procedura informatica sopra descritta, si procederà con le modalità sopra richiamate (incontri e/o contatti informali).

Il raccordo con i CPI deve essere orientato ad evitare un rinvio non adeguato a produrre gli auspicati effetti di sostegno alla motivazione, indispensabile alla fattiva ricerca di lavoro. Al riguardo appare utile un'attenta valutazione delle condizioni personali ed ambientali che vanno prioritariamente assicurate per rendere efficaci le politiche attive offerte dai CPI.

Tali condizioni, prerequisite necessario per la presa in carico di utenti dei Servizi Sociali da parte dei CPI, si sostanziano nell'assenza (temporanea o strutturata) di vincoli personali, ambientali e materiali alla ricerca di lavoro.

In via esemplificativa, si elencano di seguito le fattispecie in presenza delle quali è necessario evitare/Posticipare tali rinvii:

- Significativa difficoltà di comprensione e produzione, scritta e orale della lingua italiana;
- gravi condizioni di marginalità sociale, per le quali è indispensabile una valutazione multidimensionale preventiva;
- condizioni di salute che prevedono percorsi di cura e di terapia specifici in atto;
- ogni altra situazione di esclusione/esoneri previsti dalla norma (art. 4 commi 2 e 3). –

Nel rinvio al CPI va concordemente valutata, inoltre, la motivazione dell'utente alla ricerca di lavoro nonché l'atteggiamento relazionale che esprime nei confronti dei servizi. E' infatti essenziale, da parte dell'utente, un atteggiamento di disponibilità collaborativa alla presa in carico dei CPI, al fine di rendere efficaci le politiche attive di ricerca del lavoro.

I servizi competenti propongono, inoltre, incontri con tutti gli attori coinvolti, qualora le problematiche non siano solo di tipo istituzionale ma riguardino questioni operative riferite ai soggetti in carico. In particolare:

E.2– Compiti, ruolo e funzioni delle Unità Operative Sociali e Sanitarie (U.O.SeS), di cui alle DGR 110 e 111/2015, in ambito sanitario e sociale:

- individuazione di propri operatori, referenti nell'ambito dell'EM costituita per la gestione della fase di assessment e per lo sviluppo dei Patti per l'inclusione sociale di intervento delle famiglie beneficiarie;
- partecipazione dei referenti individuati a tutte le fasi del processo, raccordandosi collaborativamente, con le diverse professionalità coinvolte nell'Equipe Multidisciplinare (EM), qualora nella fase di analisi preliminare emerga l'esigenza di coinvolgere servizi specialistici (esempio: SERT, CSM, UMEA, Consultorio, Reparti ospedalieri, ecc.) per una lettura multidimensionale del bisogno;
- condivisione con l'EM di tutte le informazioni afferenti i singoli componenti dei nuclei beneficiari, così come desumibili dal Sistema Informativo Socio-Sanitario, utilizzando a tal fine le risorse ed i dispositivi tecnologici che saranno implementati per la gestione di tutti i flussi informativi;
- erogazione dei servizi di sostegno al nucleo familiare, di specifica competenza, secondo le modalità concordate con l'EM e sottoscritte nel patto;
- Adozione di azioni di promozione e tutela della salute in termini di tipologia, contenuti, tempi e modalità di erogazione, nell'ambito dei Patti di inclusione sociale. A tal fine, il responsabile dei servizi coinvolti e gli operatori impegnati nell'erogazione delle prestazioni si ricordano con il Case Manager al fine di assicurare: a) la continuità degli interventi programmati; b) il monitoraggio sistematico dello stato di avanzamento delle attività; c) il rispetto delle

condizionalità poste per il riconoscimento del beneficio; d) L'identificazione di eventuali modifiche ed integrazioni al programma di intervento originariamente elaborato per la famiglia.

E.3 – Compiti, ruolo e funzioni dell'Ufficio Scolastico regionale per le Marche (USR):

individuazione di propri operatori, referenti nell'ambito dell'EM costituita per la gestione della fase di assessment e per lo sviluppo dei Patti di inclusione e dei programmi di assistenza per le famiglie beneficiarie del RDC;

- partecipazione dei referenti individuati a tutte le fasi del processo, raccordandosi collaborativamente, con le diverse professionalità coinvolte nell'EM, qualora nella fase di analisi preliminare emerga l'esigenza di coinvolgere il corpo docente responsabile dell'istruzione dei minori per garantire una lettura multidimensionale del bisogno;
- condivisione con l'EM di tutte le informazioni afferenti i singoli componenti dei nuclei beneficiari, con particolare riferimento alla frequenza scolastica, ad eventuali criticità nel processo di apprendimento degli alunni e alle misure di sostegno curricolare od extracurricolare attivate. Tale attività verrà gestita anche attraverso l'utilizzo delle risorse e dei dispositivi che saranno implementati per la gestione di tutti i flussi informativi;
- erogazione di eventuali servizi di prevenzione della dispersione scolastica, di sostegno al successo formativo dei minori e di coinvolgimento attivo della famiglia nella gestione della propria responsabilità educativa, in termini di tipologia, contenuti, tempi e modalità di erogazione, nell'ambito dei Patti di inclusione sociale. A tal fine, il Responsabile dei servizi coinvolti e gli operatori impegnati nell'erogazione delle prestazioni si raccordano con il Case Manager al fine di assicurare: a) la continuità degli interventi programmati; b) il monitoraggio sistematico dello stato di avanzamento delle attività; c) il rispetto delle condizionalità poste per il riconoscimento del beneficio; d) l'identificazione di eventuali ed opportune modifiche ed integrazioni al programma di intervento originariamente elaborato per la famiglia.

E.4 - Ruolo e Funzioni del Terzo Settore:

- individuazione di propri operatori, referenti nell'ambito dell'EM costituita per la gestione della fase di assessment e per lo sviluppo dei Patti di inclusione per le famiglie beneficiarie del RDC;
- partecipazione dei referenti nominati a tutte le fasi del processo, raccordandosi collaborativamente e sotto il coordinamento del Case Manager, con le diverse professionalità coinvolte nell'EM;
- condivisione con l'EM delle informazioni afferenti i singoli componenti dei nuclei beneficiari, così come desumibili dal Sistema Informativo Lavoro in uso, utilizzando a tal fine le risorse ed i dispositivi che saranno implementati per la gestione di tutti i flussi informativi;
- erogazione dei servizi di sostegno al nucleo familiare, secondo le modalità concordate con l'EM e sottoscritte nel Patto per l'inclusione sociale.

F - Funzioni di verifica/monitoraggio e applicazione della condizionalità

Ai sensi dell'art. 7 del DL 4/19 e smi, ferme restando le sanzioni penali previste dai commi 1,2,3 e 4, del medesimo articolo, sono previste ipotesi sanzionatorie modulari nonché la decadenza dal beneficio RDC per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal lavoratore con la sottoscrizione del Patto per l'inclusione sociale. Le sanzioni si applicano in assenza di giustificato motivo ai sensi di norma, a fronte di inadempienze da parte anche di un solo componente del nucleo familiare.

I servizi competenti comunicano all'INPS, per il tramite della piattaforma di cui all'art. 6, i fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni, entro 10 giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare.



Le sanzioni sopra riportate sono effettuate dall' INPS che dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio e la disattivazione della Carta Rdc. In tali casi, il beneficio può essere richiesto solo decorsi 18 mesi dalla data del provvedimento sanzionatorio.

L'INPS, sempre per il tramite della piattaforma, mette a disposizione dei centri per l'impiego gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.

Per tutto quanto non indicato nel paragrafo [3] "*FUNZIONI DEI COMUNI E DEGLI AMBITI SOCIALI TERRITORIALI*" del presente Allegato A, si rimanda alle Linee Guida ministeriali per la definizione dei Patti per l'Inclusione – DM del 23/7/19.

